

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 dicembre 2002

recante modifica della decisione 93/467/CEE che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a determinate disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, relativa ai tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America

[notificata con il numero C(2002) 4761]

(2002/947/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, relativa alle misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/36/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

vista la richiesta avanzata dalla Germania,

considerando quanto segue:

- (1) In base alle disposizioni della direttiva 2000/29/CE della Commissione, i tronchi di quercia (*Quercus L.*) originari dei paesi del Nord America non possono, in linea di massima, essere introdotti nella Comunità muniti della corteccia a causa del rischio di introduzione del *Ceratocystis fagacearum* (Bretz) Hunt., che provoca l'avvizzimento della quercia.
- (2) La decisione 93/467/CEE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2000/780/CE ⁽⁴⁾, autorizza deroghe per i tronchi di quercia (*Quercus L.*) con corteccia originari del Canada o degli Stati Uniti d'America, purché siano rispettate particolari condizioni.
- (3) L'autorizzazione prevista dalla decisione suddetta scade il 31 dicembre 2002.
- (4) Sussistono tuttora le condizioni che hanno motivato l'autorizzazione.

- (5) L'autorizzazione deve pertanto essere prorogata per un ulteriore periodo di tempo limitato, fatta salva la decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre modificare in conformità la decisione 93/467/CEE.
- (7) La Commissione chiederà al Canada e agli Stati Uniti d'America di fornire le informazioni tecniche necessarie per continuare a sorvegliare l'efficacia delle misure di protezione imposte nell'ambito delle condizioni tecniche.
- (8) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 93/467/CEE è modificata come segue:

- 1) All'articolo 3, la data «31 dicembre 2002» è sostituita dalla data «31 dicembre 2004».
- 2) Nell'allegato I, parte 7, il riferimento «2000/780/CE» è sostituito da «93/467/CEE, modificata dalla decisione 2002/947/CE».

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 116 del 3.5.2002, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 217 del 27.8.1993, pag. 49.

⁽⁴⁾ GU L 309 del 9.12.2000, pag. 35.

⁽⁵⁾ GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2002.

Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
